

(N. 1582-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti)
del Senato della Repubblica nella seduta del 19 dicembre 1956*

*modificato dalla 6^a Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati
nella seduta del 29 marzo 1957 (V. Stampato n. 2654)*

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(ROSSI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 5 APRILE 1957

Conversione in cattedre di ruolo ordinario dei posti di ruolo speciale transitorio e collocazione nei ruoli ordinari di insegnanti iscritti nei ruoli speciali transitori.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Sono soppressi i posti di ruolo speciale transitorio, istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, relativi agli insegnamenti per i quali l'ordinamento vigente prevede cattedre di ruolo ordinario o che risultino occupati da professori i quali, superando l'esame di cui al successivo articolo 3, ottengano di essere collocati nel ruolo transitorio ordinario di lingua straniera nella scuola media o di lingua straniera o di disegno nella scuola secondaria di avviamento professionale. Le cattedre degli Istituti tecnici femminili sono considerate corrispondenti ai posti di ruolo speciale transitorio esistenti nel-

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Sono soppressi i posti di ruolo speciale transitorio, istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, relativi agli insegnamenti per i quali l'ordinamento vigente prevede cattedre di ruolo ordinario o che risultino occupati da professori i quali, superando l'esame di cui al successivo articolo 3, ottengano di essere collocati nel ruolo transitorio ordinario di lingua straniera nella scuola media o di lingua straniera o di disegno nella scuola secondaria di avviamento professionale. Le cattedre degli Istituti tecnici femminili sono considerate corrispondenti ai posti di ruolo speciale transito-

le scuole di magistero professionale per la donna con annesse scuole professionali femminili, trasformate nei predetti Istituti ai sensi della legge 8 luglio 1956, n. 782. Sono altresì soppressi i posti di ruolo speciale transitorio relativi agli insegnamenti che si conferiscono per incarico, di cui alla tabella A annessa al citato decreto, che siano o si rendano vacanti per qualsiasi motivo.

In luogo dei posti relativi ad insegnamenti per i quali è prevista la cattedra di ruolo organico, soppressi ai sensi del precedente comma, sono istituite altrettante cattedre di ruolo ordinario.

Art. 2.

Con decreti del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, sarà provveduto alla variazione degli organici dipendenti dalla soppressione dei posti di ruolo speciale transitorio, disposta ai sensi del precedente articolo, e dalla contemporanea istituzione di cattedre di ruolo ordinario.

Art. 3.

Le cattedre di ruolo ordinario istituite con i decreti di cui al precedente articolo, e l'iscrizione nel ruolo transitorio ordinario, sono conferiti mediante esame-colloquio che verterà sui programmi di insegnamento della disciplina o delle discipline costituenti la cattedra a cui il candidato aspira, e le cui modalità saranno stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

rio esistenti nelle scuole di magistero professionale per la donna con annesse scuole professionali femminili, trasformate nei predetti Istituti ai sensi della legge 8 luglio 1956, n. 782. I posti di ruolo speciale transitorio, che non hanno corrispettivo nel ruolo ordinario, permangono di ruolo speciale transitorio.

In luogo dei posti relativi ad insegnamenti per i quali è prevista la cattedra di ruolo organico, soppressi ai sensi del primo comma, sono istituite altrettante cattedre di ruolo ordinario.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Le cattedre di ruolo ordinario istituite con i decreti di cui al precedente articolo e quelle che saranno istituite negli Istituti tecnici femminili in luogo dei corrispondenti posti di ruolo speciale transitorio esistenti nelle scuole di magistero professionale per la donna con annesse scuole professionali femminili trasformate nei predetti Istituti ai sensi della legge 8 luglio 1956, n. 782, sono conferite mediante esame-colloquio che verterà sui programmi di insegnamento delle discipline costituenti la cattedra a cui il candidato aspira, e le cui modalità saranno stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Analoghi esami-colloquio saranno indetti ai fini dell'iscrizione nei ruoli transitori ordinari di lingua straniera nella scuola media e di lingua straniera e di disegno nelle scuole secondarie di avviamento professionale rispettivamente istituiti ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 7 settembre 1945, n. 816, e del terzo comma dell'articolo 34 della legge 22 aprile 1932, n. 490.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La partecipazione all'esame-colloquio è riservata ai professori di ruolo speciale transitorio che abbiano compiuto favorevolmente il periodo di prova e risultino forniti del titolo di abilitazione relativo all'insegnamento al quale aspirano.

Sono dispensati dall'esame-colloquio i professori di ruolo speciale transitorio in possesso dell'idoneità relativa all'insegnamento cui aspirano, o che abbiano conseguito almeno 7 decimi dei voti assegnati alle prove di esame, con non meno di 6 decimi per ognuna di esse, in un concorso a cattedre relativo all'insegnamento cui aspirano.

Sono confermate le nomine nel ruolo speciale transitorio disposte d'intesa con il Governo militare alleato per le scuole di istruzione secondaria di Trieste, nei confronti di insegnanti vincitori dei rispettivi concorsi nazionali per titoli indetti ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127; e sono altresì riconosciuti validi ad ogni effetto i criteri di valutazione stabiliti ai fini dei predetti concorsi nazionali dal decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1951, n. 672, per le abilitazioni per esami e per le lauree e diplomi abilitanti.

Art. 4.

Con le stesse modalità e alle stesse condizioni previste nel precedente articolo sono conferite le cattedre di ruolo ordinario istituite nelle scuole d'istruzione artistica. All'esame speciale, che in tali scuole sostituisce l'esame colloquio, possono partecipare i professori di ruolo speciale transitorio che abbiano compiuto favorevolmente il periodo di prova nel posto corrispondente alla cattedra cui aspirano e superato l'apposito esame previsto dal secondo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo

La partecipazione all'esame-colloquio è riservata ai professori di ruolo speciale transitorio che abbiano compiuto favorevolmente il periodo di prova nel posto corrispondente alla cattedra o all'insegnamento del ruolo transitorio ordinario cui aspirano e risultino forniti del titolo di abilitazione comprendente almeno una delle materie relative all'insegnamento al quale aspirano o in possesso delle lauree abilitanti.

Sono dispensati dall'esame-colloquio i professori di ruolo speciale transitorio che abbiano superato favorevolmente il periodo di prova e che, per il posto occupato, si trovino in una delle seguenti condizioni: a) siano in possesso della idoneità; b) abbiano conseguito almeno sette decimi dei voti assegnati alle prove di esame, con non meno di sei decimi per ciascuna di esse, in un concorso a cattedre o in un esame di Stato per le abilitazioni; c) provengano, a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, dal ruolo ordinario.

Identico.

Art. 4

Con le stesse modalità e alle stesse condizioni previste nel precedente articolo sono conferite le cattedre di ruolo ordinario istituite nelle scuole d'istruzione artistica ed è concessa l'iscrizione in appositi ruoli transitori ordinari da istituire per gli insegnamenti per i quali non esistono in dette scuole corrispondenti cattedre di ruolo ordinario. I professori di ruolo speciale transitorio, ad eccezione di quelli che insegnano materie letterarie e scientifiche, delle accademie di belle arti, dei licei artistici, degli

7 maggio 1948, n. 1127, ratificato, con modificazioni, con legge 24 dicembre 1951, n. 1634, nei casi in cui l'esame stesso è richiesto.

Ai fini della partecipazione all'anzidetto esame i professori di ruolo speciale transitorio di materie letterarie e scientifiche devono essere forniti del titolo di studio richiesto, per quanto riguarda i conservatori di musica e le scuole d'arte, per le cattedre corrispondenti nelle scuole di istruzione media e di avviamento professionale; per quanto riguarda i licei artistici e gli istituti d'arte, per le cattedre corrispondenti negli istituti di istruzione classica, scientifica, magistrale e tecnica.

Art. 5.

I professori di ruolo speciale transitorio che occupano posti per i quali non è prevista, ai sensi del secondo comma del precedente articolo 1, l'istituzione di cattedre di ruolo ordinario o che non possono essere iscritti nel ruolo transitorio ordinario, possono partecipare all'esame-colloquio di cui all'articolo 3 della presente legge per passare, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla annessa tabella, in cattedre di ruolo ordinario esistenti in altri tipi di scuola. Sono dispensati dall'esame-colloquio i professori che si trovino nelle condizioni previste dal terzo comma dell'articolo 3 della presente legge.

Art. 6.

I professori di ruolo speciale transitorio che abbiano superato l'esame-colloquio, oppure l'esame speciale di cui all'articolo 4, sono collocati nel ruolo ordinario, oppure nel ruolo transitorio ordinario, a decorrere dal 1° ottobre successivo alla data del decreto ministeriale di approvazione dei risultati degli esami, e quelli che sono dispensati dagli esami, a decorrere dal 1° ottobre successivo alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

istituti e scuole d'arte che abbiano compiuto favorevolmente il periodo di prova nel posto corrispondente alla cattedra cui aspirano e superato l'apposito esame previsto dal secondo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, ratificato con modificazioni con legge 24 dicembre 1951, n. 1634, nei casi in cui l'esame stesso è richiesto, sono dispensati dall'esame-colloquio. Sono inoltre dispensati dall'esame-colloquio gli insegnanti iscritti nei ruoli speciali transitori dei Conservatori di musica che abbiano superato il triennio di prova ed abbiano conseguito la conferma a stabile.

Art. 5.

I professori di ruolo speciale transitorio che occupano posti relativi ad insegnamenti per i quali non è prevista, ai sensi del primo comma del precedente articolo 1, l'istituzione di cattedre di ruolo ordinario o non esiste il corrispondente ruolo transitorio ordinario, possono partecipare all'esame-colloquio di cui all'articolo 3 della presente legge per passare, nei limiti stabiliti dalla annessa tabella, in cattedre di ruolo ordinario o a posti di ruolo transitorio ordinario esistenti in altri tipi di scuola.

Sono dispensati dall'esame-colloquio i professori di ruolo speciale transitorio che, per la cattedra o per il posto di ruolo transitorio ordinario cui chiedono di passare, si trovino nelle condizioni previste nelle lettere a), b) e c) del terzo comma del precedente articolo 3 e nell'articolo 4.

Art. 6.

I professori di ruolo speciale transitorio che abbiano superato l'esame-colloquio sono collocati nel ruolo ordinario, oppure nel ruolo transitorio ordinario, a decorrere dal 1° ottobre successivo alla data del decreto ministeriale di approvazione dei risultati degli esami, e quelli che sono dispensati dagli esami, a decorrere dal 1° ottobre successivo alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

I professori di cui al precedente comma sono dispensati dal periodo di prova, e ai medesimi, ai fini del trattamento economico e della successiva carriera, viene attribuita una anzianità di due anni di servizio.

La stessa anzianità di cui al precedente comma è attribuita, ai fini del trattamento economico e della successiva carriera, agli insegnanti di ruolo speciale transitorio vincitori dei concorsi ordinari banditi con decreto ministeriale 22 maggio 1953. Tale anzianità verrà concessa all'atto della nomina nel ruolo ordinario se non vi è stato cambiamento di cattedra; al termine del periodo di prova se vi è stato cambiamento di cattedra. Detti insegnanti conservano in ogni caso, a titolo di assegno personale riassorbibile con i successivi aumenti, l'eventuale eccedenza di stipendio di cui fruivano nel ruolo speciale transitorio.

Art. 7.

I professori di ruolo speciale transitorio che passano alle cattedre di ruolo ordinario istituite ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della presente legge e quelli che vengono iscritti nei ruoli transitori ordinari, continuano a prestare servizio nel posto che occupano come insegnanti di ruolo speciale transitorio. Potranno in seguito essere trasferiti in altri posti o in altre sedi secondo le norme vigenti per i ruoli ordinari e per i ruoli transitori ordinari.

I professori di ruolo speciale transitorio, a cui si riferisce l'articolo 5 della presente legge, restano nel posto che occupano soltanto finchè non siano disponibili le cattedre di ruolo ordinario alle quali hanno ottenuto il passaggio; al fine del loro graduale collocamento in queste ultime viene redatta una graduatoria di merito sulla base dell'esito dell'esame da loro sostenuto o di quello in conseguenza del quale sono stati dispensati dall'esame stesso. A parità di punteggio i mutilati e gli invalidi di guerra avranno la precedenza.

I professori passati al ruolo ordinario sono dispensati dal periodo di prova, e ai medesimi, ai fini del trattamento economico e della successiva carriera, viene attribuita l'anzianità a decorrere dalla data della loro assunzione in ruolo speciale transitorio.

La stessa anzianità di cui al precedente comma è attribuita, ai fini del trattamento economico e della successiva carriera, agli insegnanti di ruolo speciale transitorio vincitori di concorsi ordinari espletati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge. Tale anzianità verrà concessa all'atto della nomina nel ruolo ordinario se non vi è stato cambiamento di cattedra; al termine del periodo di prova se vi è stato cambiamento di cattedra. Detti insegnanti conservano in ogni caso, a titolo di assegno personale riassorbibile con i successivi aumenti, l'eventuale eccedenza di stipendio di cui fruivano nel ruolo speciale transitorio.

Art. 7.

I professori di ruolo speciale transitorio che passano alle cattedre di ruolo ordinario istituite ai sensi del primo comma dell'articolo 1 della presente legge e quelli che vengono iscritti nei ruoli transitori ordinari, continuano a prestare servizio nel ruolo che occupano come insegnanti di ruolo speciale transitorio. Potranno in seguito essere trasferiti in altri posti o in altre sedi secondo le norme vigenti per i ruoli ordinari e per i ruoli transitori ordinari.

I professori di cui al precedente comma, passati, ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, a cattedre di ruolo ordinario o di ruolo transitorio ordinario, continuano a prestare servizio nel posto occupato, fino a quando non siano disponibili le cattedre stesse, eccezion fatta per i professori di ruolo speciale transitorio delle classi di collegamento nei licei scientifici e negli istituti magistrali e delle prime classi degli istituti tecnici, per i quali la permanenza nel posto occupato si protrarrà fino a quando non saranno indetti i concorsi per le cattedre che potranno essere eventualmente istituite per tali classi.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 8.

Ai professori di ruolo speciale transitorio provenienti, a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, dal ruolo ordinario, che abbiano superato l'esame previsto dai precedenti articoli 3 e 4 si applicano, a tutti gli effetti, le norme sui passaggi di ruolo dei professori appartenenti ai ruoli ordinari.

Art. 9.

I professori di ruolo speciale transitorio che, per non aver partecipato agli esami di cui ai precedenti articoli 3 e 4 o per non averli superati, non ottengano il passaggio nel ruolo ordinario o nel ruolo transitorio ordinario, conservano lo stato giuridico e il trattamento economico previsti dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, e dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Per il raggiungimento dell'anzianità di servizio richiesta nel secondo comma del citato articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, per il passaggio al coefficiente superiore, il servizio prestato nel ruolo speciale transitorio è computato in aggiunta al servizio non di ruolo nei modi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127.

Nel caso previsto dal primo comma del presente articolo altrettante cattedre nel relativo ruolo vanno considerate non disponibili ai fini dei concorsi.

Art. 10.

Con le modalità indicate nel precedente articolo 2 sono soppressi i posti di ruolo speciale transitorio del personale insegnante tecnico-

Art. 8.

Ai professori di ruolo speciale transitorio provenienti, a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, dai ruoli ordinari, ai quali si applica il disposto degli articoli 3 e 4 della presente legge, viene computato integralmente, ai fini dell'anzianità, il servizio prestato a decorrere dalla data della loro nomina nei ruoli speciali transitori. A coloro che, già di ruolo, passino, per effetto della legge 23 maggio 1956, n. 505, ad altra cattedra dello stesso ruolo, viene riconosciuta l'anzianità a decorrere dalla data di nomina nel ruolo ordinario di provenienza.

Art. 9.

Identico.

Art. 10.

Identico.

pratico degli istituti di istruzione media tecnica, nonchè del personale tecnico degli istituti di istruzione artistica, istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1949, n. 1000.

Sono altresì soppressi i posti di ruolo speciale transitorio del personale tecnico degli istituti di istruzione media tecnica che siano o si rendano vacanti per qualsiasi motivo.

In luogo dei posti soppressi ai sensi del primo comma, sono istituiti posti di ruolo ordinario.

Art. 11.

Per il passaggio del personale insegnante tecnico-pratico di ruolo speciale transitorio degli istituti di istruzione media tecnica, nonchè del personale tecnico degli istituti e scuole d'arte, ai posti istituiti ai sensi del terzo comma del precedente articolo, sono indetti esami, consistenti in un colloquio e in una prova pratica, secondo le norme vigenti in materia e con l'osservanza delle modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, da emanarsi nel termine indicato nel primo comma del precedente articolo 3.

Coloro che superano gli esami di cui sopra sono collocati, a decorrere dal 1° ottobre successivo alla data del decreto ministeriale di approvazione degli esami stessi, nel ruolo ordinario corrispondente al posto occupato, con il riconoscimento, ai fini del trattamento economico e della successiva carriera, di una anzianità di due anni di servizio.

Coloro che, per non aver partecipato agli esami di cui ai precedenti commi, o per non averli superati, non conseguano la nomina nel ruolo ordinario, conservano lo stato giuridico e il trattamento economico previsti dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, e dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e la loro anzianità di servizio viene computata come è detto nel precedente articolo 9. In tal caso altrettanti posti nel relativo ruolo saranno considerati non disponibili ai fini dei concorsi.

Art. 11.

Per il passaggio del personale insegnante tecnico-pratico di ruolo speciale transitorio degli istituti di istruzione media tecnica, nonchè del personale tecnico degli istituti e scuole d'arte, ai posti istituiti ai sensi del terzo comma del precedente articolo, sono indetti esami, consistenti in una prova pratica integrata da un colloquio, secondo le norme vigenti in materia e con l'osservanza delle modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, da emanarsi nel termine indicato nel primo comma del precedente articolo 3.

Coloro che superano gli esami di cui sopra sono collocati, a decorrere dal 1° ottobre successivo alla data del decreto ministeriale di approvazione degli esami stessi, nel ruolo ordinario corrispondente al posto occupato, con il riconoscimento, ai fini del trattamento economico e della successiva carriera, della anzianità maturata alla data di ingresso nei ruoli speciali transitori.

Identico.

Art. 12.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1956-57 si provvederà a carico dei normali stanziamenti dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio medesimo.

Art. 13.

In deroga all'articolo 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, i professori di ruolo speciale transitorio che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, sono trattenuti in servizio sino a che tale legge avrà avuto attuazione nei loro riguardi. Successivamente essi potranno chiedere di sostenere l'esame-colloquio previsto al precedente articolo 3.

Art. 12

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1957-1958 si provvederà a carico dei normali stanziamenti dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio medesimo.

Art. 13

Identico.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLE

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Approvata dal Senato della Repubblica)

TABELLA DEI PASSAGGI AD INSEGNAMENTI CORRISPONDENTI
IN ALTRI TIPI DI SCUOLA (Art. 5).

Insegnamenti e scuole dai quali è ammesso il passaggio	Insegnamenti e scuole nelle quali è ammesso il passaggio	Condizioni alle quali è subordinato il passaggio
1. - Italiano, latino, storia e geografia nelle classi di collegamento dei licei scientifici e istituti magistrali.	Italiano, latino, storia e geografia nella scuola media. Italiano, storia e geografia nelle scuole secondarie di avviamento, nelle scuole tecniche e professionali femminili.	Purchè per l'insegnamento al quale si chiede di passare, si sia in possesso dell'abilitazione e si sia superato l'esame-colloquio di cui all'articolo 3 della presente legge.
2. - Lingua straniera nella classe di collegamento dei licei scientifici, nelle scuole professionali femminili e negli istituti tecnici commerciali e per geometri (1 ^a lingua).	Lingua straniera nella scuola media (ruolo transitorio ordinario).	<i>idem</i>
3. - Matematica nelle classi di collegamento del liceo scientifico.	Matematica nella scuola media.	<i>idem</i>
4. - Pedagogia nelle scuole di magistero professionale per la donna	Filosofia e pedagogia negli Istituti magistrali.	<i>idem</i>
5. - Matematica e fisica negli istituti tecnici agrari.	Matematica e fisica negli istituti tecnici commerciali e per geometri e negli istituti tecnici industriali.	<i>idem</i>
6. - Disegno di proiezioni e forme architettoniche negli istituti tecnici industriali.	Disegno tecnico negli istituti tecnici industriali.	<i>idem</i>
7. - Scienze naturali e geografia generale negli istituti tecnici industriali.	Scienze naturali e geografia generale negli istituti tecnici commerciali e per geometri.	<i>idem</i>
8. - Zootecnica negli istituti tecnici agrari.	Agricoltura negli istituti tecnici agrari.	<i>idem</i>
9. - Italiano, storia e geografia nella I ^a classe degli istituti tecnici.	Italiano, storia e geografia nelle scuole secondarie di avviamento, nelle scuole tecniche e professionali femminili; italiano, latino, storia e geografia nella scuola media.	<i>idem</i>
10. - Economia domestica nella scuola media.	Economia domestica, nozioni di contabilità, elementi di merceologia, disegno professionale nelle scuole di avviamento professionale femminile.	<i>idem</i>
11. - Disegno e disegno architettonico e ornamentale negli istituti tecnici per geometri e negli istituti tecnici commerciali.	Disegno nelle scuole di avviamento (ruolo transitorio ordinario).	<i>idem</i>
12. - Disegno nelle prime classi degli istituti tecnici industriali.	Disegno nelle scuole di avviamento (ruolo transitorio ordinario).	<i>idem</i>

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Approvata dalla Camera dei deputati)

TABELLA DEI PASSAGGI AD INSEGNAMENTI CORRISPONDENTI
IN ALTRI TIPI DI SCUOLA (Art. 5).

Insegnamenti e scuole dai quali è ammesso il passaggio	Insegnamenti e scuole ai quali è ammesso il passaggio
1. - Italiano, latino, storia e geografia nelle classi di collegamento dei licei scientifici e istituti magistrali.	Italiano, latino, storia e geografia nella scuola media. Italiano, storia e geografia nelle scuole secondarie di avviamento, nelle scuole tecniche e professionali femminili.
2. - Lingua straniera nella classe di collegamento dei licei scientifici, nelle scuole professionali femminili e negli istituti tecnici commerciali e per geometri (1 ^a lingua).	Lingua straniera nella scuola media (ruolo transitorio ordinario).
3. - Matematica nelle classi di collegamento del liceo scientifico	Matematica nella scuola media.
4. - Pedagogia nelle scuole di magistero professionale per la donna	Filosofia e pedagogia negli Istituti magistrali.
5. - Matematica e fisica negli istituti tecnici agrari.	Matematica e fisica negli istituti tecnici commerciali e per geometri e negli istituti tecnici industriali.
6. - Disegno di proiezioni e forme architettoniche negli istituti tecnici industriali.	Disegno tecnico negli istituti tecnici industriali.
7. - Scienze naturali e geografia generale negli istituti tecnici industriali.	Scienze naturali e geografia generale negli istituti tecnici commerciali e per geometri.
8. - Zootecnia negli istituti tecnici agrari.	Agricoltura negli istituti tecnici agrari.
9. - Italiano, storia e geografia nella I ^a classe degli istituti tecnici.	Italiano, storia e geografia nelle scuole secondarie di avviamento, nelle scuole tecniche e professionali femminili; italiano, latino, storia e geografia nella scuola media.
10. - Economia domestica nella scuola media.	Economia domestica, nozioni di contabilità, elementi di merceologia, disegno professionale nelle scuole di avviamento professionale femminile.
11. - Disegno e disegno architettonico e ornamentale negli istituti tecnici per geometri e negli istituti tecnici commerciali.	Disegno nelle scuole di avviamento (ruolo transitorio ordinario).
12. - Disegno nelle prime classi degli istituti tecnici industriali.	Disegno nelle scuole di avviamento (ruolo transitorio ordinario).